

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2808/89 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 1989

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 707/89⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica. Il dazio è stato prorogato per un periodo non superiore a due mesi con il regolamento (CEE) n. 2165/89⁽³⁾.

B. Procedura successiva

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, il produttore comunitario e un importatore indipendente (che provvede altresì a trasformare il prodotto) hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. Essi hanno reso noto anche per iscritto le loro osservazioni in merito alle conclusioni.
- (3) Il produttore comunitario e l'importatore hanno inoltre chiesto ed ottenuto di essere informati sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si

intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare ulteriori osservazioni a seguito di tali riunioni informative. L'importatore ha formulato osservazioni di cui la Commissione ha tenuto conto prima di dare veste definitiva alle proprie conclusioni.

Gli esportatori cinese e sovietico sono stati inoltre informati dell'intenzione di raccomandare l'istituzione di dazi definitivi di importo superiore a quello dei dazi antidumping provvisori. L'esportatore cinese ha risposto ribadendo una dichiarazione relativa al pregiudizio che la Commissione ha esaminato prima di dare veste definitiva alle conclusioni.

C. Descrizione del prodotto

- (4) Nelle conclusioni provvisorie, e più precisamente nel considerando 6 del regolamento (CEE) n. 707/89, la Commissione afferma che il calcio metallico viene utilizzato essenzialmente nella metallurgia e nell'industria dell'uranio. Ciò è stato contestato da un importatore, che trasforma altresì il prodotto in questione e secondo il quale il calcio non viene più utilizzato nella fabbricazione dell'uranio. Dopo avere esaminato questa contestazione, la Commissione ha riscontrato che l'industria dell'uranio continua ad utilizzare il calcio, ma soltanto in misura limitata, mentre l'industria metallurgica ne fa un impiego nettamente più vasto.
- (5) Lo stesso importatore ha sostenuto inoltre che il calcio metallico importato dalla Repubblica popolare cinese dall'Unione Sovietica non è un prodotto simile a quello prodotto nella Comunità. Sempre secondo l'importatore, il calcio metallico prodotto nella Comunità è di qualità inferiore e più difficile da trasformare rispetto a quello cinese o sovietico e inoltre soltanto quest'ultimo si presta a numerose utilizzazioni del calcio metallico.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 78 del 21. 3. 1989, pag. 10.

(3) GU n. L 208 del 20. 7. 1989, pag. 1.